

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Avvocato **Paolo** Casati
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Studio Legale Tributario Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

2.2020

Gennaio

Detrazioni 2020: Cosa cambia

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. NUOVI LIMITI	2
3. SPESE SANITARIE	3

Circolare Informativa per i Clienti

1. INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2020 è intervenuta sulle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR introducendo vincoli connessi al reddito complessivo del contribuente e alle modalità di pagamento. Particolare è poi la disciplina riservata alle spese sanitarie.

2. NUOVI LIMITI

L'art. 1, comma 629, della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR spettano:

- Per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- Per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Reddito in euro	Quota detraibile
Fino a 120.000	100, ossia il 19% dell'onere
Da 120.000 fino a 240.000	$100 \times (240 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre i 240.000	0

Sono escluse dalla nuova limitazione:

- La detrazione degli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale (comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell'art. 15 del TUIR);
- Le spese mediche (art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR);
- Le detrazioni previste da norme diverse dall'art. 15 del TUIR come ad esempio la detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR oppure la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Inoltre il comma 679 prevede che la detrazione degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR sia permessa a condizione che il pagamento sia avvenuto tramite bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (assegni bancari e circolari, carte di credito o debito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Ai fini del godimento dell'agevolazione è pertanto obbligatorio il pagamento tracciato ad esempio per:

- Interessi passivi e relativi accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- Compensi ad agenzie immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale;
- Spese funebri;
- Spese per l'istruzione universitaria e corsi di formazione universitaria;
- Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuola del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado;
- Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza;
- Erogazioni liberali;

Circolare Informativa per i Clienti

- Spese sostenute per attività sportive dei ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni;
- Canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea;
- **Canoni di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale;**
- Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- Spese veterinarie;
- Spese sanitarie (salvo eccezioni di cui di seguito).

3. SPESE SANITARIE

In linea generale le spese sanitarie sono soggette al nuovo obbligo di pagamento con mezzi "tracciabili", pena la decadenza del diritto a detrarre l'onere. Tuttavia l'art. 1, comma 680, della Legge n. 160/2019 prevede due eccezioni a tale regola generale, pertanto i contribuenti potranno continuare a pagare in contanti:

- Gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- Le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Si riportano di seguito le più diffuse tipologie di spese sanitarie, specificando quando il pagamento può essere effettuato in contanti e quando, invece, la transazione deve essere regolata necessariamente con strumenti tracciabili.

Tipologia di spesa sanitaria	Ammesso pagamento in contanti
Certificazioni rese dal medico di medicina generale (es. certificazione di idoneità all'attività sportiva non agonistica, certificazione porto d'armi, certificato anamnestico patente, certificato d'invalidità)	NO
Altre prestazioni specialistiche / professionali rese da medici (es. vaccinazione resa dal pediatra, cure dentistiche)	NO
Prestazioni specialistiche ed esami diagnostici resi in strutture private accreditate al sistema sanitario nazionale (risonanza magnetica, ecografia, TAC, esami del sangue, esami delle urine, iodioterapia, cobalto-terapia, etc.)	Sì
Ticket pagato per prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale	NO
Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, biologi nutrizionisti, ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco e in generale dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (ad esempio fisioterapista, dietista, infermieri professionali, etc.)	NO
Spese per l'acquisto in farmacia, parafarmacia o supermercato di medicinali da banco (analgesici, antipiretici, etc.)	Sì
Spese per l'acquisto in farmacia, parafarmacia o supermercato di medicinali omeopatici definiti in base al D.Lgs. n. 219/2006 come "quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o	Sì

Circolare Informativa per i Clienti

Tipologia di spesa sanitaria	Ammesso pagamento in contanti
in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri” (i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati)	
Spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini speciali che rientrano nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti (es. alimenti per diabetici)	NO
Spese per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici (es. occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi per la manutenzione, stampelle, fasciature, apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, siringhe, bende, cerotti, etc.)	Sì
Spese per l'acquisto di dispositivi medico-diagnostici in vitro effettuati in farmacia (test di gravidanza, ovulazione, menopausa, etc.)	Sì
Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici	Necessari mezzi tracciabili solo se la struttura che eroga le prestazioni non è convenzionata con il SSN
Spese per degenze	Necessari mezzi tracciabili solo se la struttura che eroga le prestazioni non è convenzionata al SSN
Spese di conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo” (per future esigenze personali) o circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità	Sì. Comunque non detraibili

L'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito un chiarimento ufficiale riguardo la documentazione da conservare per comprovare il pagamento tracciato: è consigliato conservare sia il giustificativo di spesa – fattura o scontrino parlante con codice fiscale – sia il documento comprovante l'avvenuto pagamento: ricevuta di bonifico, ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carte di credito/debito, documentazione di addebito sul conto corrente.

Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.